

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ARNONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1969

Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, per consentire all'insegnante elementare l'iscrizione nella graduatoria permanente della Provincia, nella quale sia stato residente da almeno un anno

ONOREVOLI SENATORI. — L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, prevede la possibilità di iscrizione nella graduatoria permanente della Provincia per l'insegnante elementare che alla data di approvazione della legge vantava un anno di permanenza nella Provincia stessa.

Trattasi di una norma transitoria esauritasi con la prima applicazione, il che ha fatto perdurare gravi situazioni di disagio per gli insegnanti elementari, costretti in forza dei commi precedenti dello stesso articolo, a prestare servizio sempre nella stessa Provincia nella quale hanno avuto la nomina per effetto della graduatoria provinciale a carattere permanente.

Non si può ignorare, infatti, che molto spesso questi insegnanti sono costretti a vivere separati dal coniuge o comunque da altri familiari che, per motivi di lavoro o

perchè legati alla famiglia di origine, hanno la residenza in altra città.

Da tali ragioni umanitarie o familiari non possono essere disgiunte altre considerazioni critiche e di carattere costituzionale.

All'uopo appare doveroso citare della Costituzione:

l'articolo 16 « Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale... »;

l'articolo 31 « La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi... ».

Da tali articoli si evince l'incostituzionalità di ogni norma che leghi alla Provincia l'attività lavorativa del cittadino e l'obbligo per il legislatore di tutelare la famiglia nei vari adempimenti ad essa connessi.

Inoltre la stessa legge del 1966 ha riconosciuto che non può essere posto alcun limite nella scelta della Provincia, ove l'insegnante intenda partecipare al concorso.

Di conseguenza, non appare consono alle necessità familiari ed alle esigenze di vita condizionare la scelta di una Provincia avvenuta una volta ad un obbligo di carattere permanente, disconoscendo così ogni evento futuro di carattere familiare o economico che costringa l'insegnante a mutare tale scelta. Naturalmente possono sorgere preoccupazioni di turbamento delle graduatorie provinciali permanenti.

Senonchè è da tenere presente che:

l'iscrizione nella graduatoria permanente di altra Provincia può essere richiesta dall'insegnante che per la stessa Provincia possa vantare almeno un anno di residenza;

i casi prevedibili non potranno che essere molto limitati, fatta eccezione per l'anno di prima applicazione;

nessuna lesione di diritto deriverebbe ai maestri già iscritti nella graduatoria provinciale permanente, dato che le nomine rimarranno sempre subordinate al punteggio conseguito dal richiedente la nuova iscrizione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 25 luglio 1966, n. 574, è sostituito dal seguente:

« È concessa facoltà di chiedere l'iscrizione nella graduatoria di cui all'articolo 3, anzichè nella Provincia o in una delle Province in cui l'insegnante ha conseguito la idoneità, in quella nella quale sia residente da almeno un anno ».